



Comune di Sesto Fiorentino
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO DEI CRITERI E MODALITA' APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI PREVISTO DALL'ART.12 DELLA LEGGE N. 241/90. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14/06/1996.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
(Provincia di Firenze)

Criteria e modalita' applicative per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici previsto dall'art.12 della legge n. 241/90.

Capo I Ambito di Applicazione

Art.1

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 07.08.1990 n.241 l'erogazione, a contenuto interamente discrezionale, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici attribuiti dalla Amministrazione in qualsiasi forma e sotto qualsiasi aspetto a favore di soggetti singoli e associati, pubblici e/o privati.

2. Il presente regolamento non si applica ai contributi erogati a singoli, a titolo di assistenza economica nell'ambito degli interventi di assistenza sociale, disposti ai sensi della L.R. 42/92 " Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", in quanto disciplinati da separato Regolamento.

Art.2

1. Costituiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici tutte le erogazioni in forma diretta e indiretta in natura o numerario, ovvero quei provvedimenti di esonero totale o parziale dal pagamento dei corrispettivi derivanti da obbligazioni contratte nei confronti dell'Amministrazione Comunale e che possono di per se' determinare aumenti patrimoniali, ancorche' non preceduti da trasferimenti, di soggetti beneficiari del provvedimento. Ne sono esclusi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza, quali coppe, trofei, medaglie.

2. Non si considerano quindi contributi le erogazioni di denaro che costituiscono il corrispettivo di obbligazioni disciplinate da convenzioni o da contratti.

Capo II Erogazioni di contributi nei settori economico, sociale, culturale, sportivo.

Titolo 1: Norme generali

Art. 3

L'Amministrazione Comunale puo' intervenire, con le modalita' di seguito riportate, a favore di Enti, Associazioni pubbliche e private, Gruppi o Comitati, per la promozione dell'istituzione e della cultura, la pratica dello sport e delle attivita' ricreative nel tempo libero, lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la valorizzazione e la conservazione dei beni artistici e storici:

a) promuovendo l'organizzazione diretta di manifestazioni, dibattiti, convegni, ecc. volti all'informazione, formazione, promozione, aggregazione sociale a favore della cittadinanza o di particolari categorie di cittadini.

b) intervenendo ad analoghe manifestazioni promosse da Associazioni, Gruppi, Comitati, Enti Pubblici o Privati, che comunque non perseguano scopo di lucro.

c) sostenendo l'attivita' dei predetti soggetti in quanto ritenute rispondenti alle finalita' proprie del Comune.

Art. 4

1. I soggetti promotori individuati nel precedente art.3 , per accedere ai contributi del Comune, non devono perseguire scopo di lucro. Tale requisito deve essere comprovato mediante presentazione dello Statuto approvato in data non inferiore ai sei mesi precedenti la richiesta di contributo.

Art. 5

1. Qualora l'Ente richiedente il contributo sia un'Associazione, Gruppo o Ente privato il suo legale rappresentante dovra', al momento della richiesta, espressamente dichiarare che l'Associazione non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito, cosi' come previsto dall'art.7 della Legge 02.05.1974 n.195 e dell'art.4 della Legge 18.11.1981 n.659.

2. Nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente a quello della richiesta o nello stesso anno, un contributo dal Comune dovra'

presentarne il rendiconto unitamente alla richiesta di nuovo contributo o indicare gli estremi dell'avvenuta presentazione qualora questa risulti già effettuata.

3. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione da parte del presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione delle dichiarazioni prescritte dal presente regolamento.

Art.6

1. L'intervento della Amministrazione Comunale in manifestazioni promosse da terzi può essere concesso alle condizioni di seguito descritte.

2. In ogni caso i soggetti ammessi a contributo sono obbligati ad inserire nei depliant, manifesti ed in tutto il materiale pubblicitario distribuito apposita dicitura concordata con l'Amministrazione Comunale con la quale viene reso noto che la manifestazione si svolge in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino - Assessorato.....

Titolo 2 : Interventi a sostegno di iniziative promosse da terzi.

Art.7

1. L'intervento può consistere in un contributo a fondo perduto o in una assunzione specifica di parte delle spese di organizzazione; in ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto dovrà essere specifico e determinato.

2. Qualora nelle proposte o progetti presentati da Enti od Associazioni che operano nel settore culturale, ambientale, sociale o sportivo siano individuate finalità e metodi riconducibili ad interessi e a linee di attività proprie dell'Amministrazione Comunale, l'intervento potrà coprire per intero le spese previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa, nell'ammontare determinato dalle previsioni sottoposte dal soggetto richiedente a richiesta di contributo purchè la stessa non preveda una qualsiasi altra forma di introito finanziario da parte di terzi.

3. L'intervento del Comune non potrà in alcun caso essere ulteriormente richiesto per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale qualunque ne possa essere la causa o il motivo.

4. Per l'individuazione del costo della manifestazione il Comune non considera, e quindi non ammette a contributo, le prestazioni dei componenti dell'Associazione o Ente organizzatore, le attività svolte da tutti coloro che volontariamente collaborano all'iniziativa, l'uso di materiali, attrezzature ed impianti di cui l'Associazione o

l'Ente organizzatore già dispongano o che vengano messi a disposizione gratuitamente dal Comune o da altri Enti.

5. Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra Enti o Associazioni destinatarie di contributi e terzi per forniture, prestazioni od a qualsiasi altro titolo e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione.

Art.8

1. Il richiedente i contributi dovrà allegare alla richiesta un preventivo di spesa della manifestazione o attività cui è finalizzato il contributo con la indicazione dei contributi e dei finanziamenti che si prevede di dover incamerare da parte di terzi ovvero come autofinanziamento.

Art.9

1.La domanda di erogazione del contributo verrà inoltrata all'Assessorato competente il quale provvederà alla sua istruttoria e a rimetterla alla Giunta Comunale formulando una ipotesi relativa alla determinazione di ammissibilità al finanziamento e all'ammontare relativo. Tale ipotesi dovrà tener conto non soltanto della validità dell'iniziativa proposta, ma anche dei risultati dell' attività svolta dal soggetto richiedente.

2. La Giunta Comunale assumerà la decisione definitiva in merito a quanto sopra e delibererà le modalità di erogazione del contributo tenendo conto della sua entità, delle caratteristiche della manifestazione e dell'attività fino a quel momento svolta dal soggetto richiedente.

3. Sulla base delle considerazioni di cui sopra la Giunta Comunale potrà decidere che:

a) la liquidazione avvenga in un'unica soluzione, a manifestazione avvenuta e dietro presentazione del rendiconto di cui al successivo art.10;

b) la liquidazione avvenga in due soluzioni di cui una in acconto quale anticipazione sulle spese e quindi prescindendo dalla presentazione del rendiconto e la seconda a saldo, dietro presentazione del rendiconto delle spese complessivamente sostenute per la manifestazione;

c) la liquidazione avvenga in un'unica soluzione, ma prescindendo totalmente o parzialmente dalla presentazione del rendiconto in considerazione della modesta entità del contributo concesso o delle peculiarità dell'attività svolta.

Art.10

1. I beneficiari dovranno rimettere un rendiconto della manifestazione dal quale si evinca il costo complessivo sostenuto ed i sostegni economici ricevuti a vario titolo. Nelle manifestazioni che prevedono un ingresso a pagamento, il rendiconto dovrà essere accompagnato dalle distinte di incasso.

2. I rendiconti della utilizzazione dei contributi dovranno essere accompagnati dalle copie delle note di spesa, sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere o analoga figura dell'Associazione o dell'Ente, e presentati entro 90 giorni dalla manifestazione.

3. Qualora l'Associazione, Ente ecc. intenda dichiarare il non assoggettamento del contributo alla ritenuta IRPEG dovrà allegare al rendiconto, oltre alla copia delle fatture o ricevute fiscali, anche apposita dichiarazione dalla quale risulti che il contributo è stato utilizzato per l'acquisto di materiale strumentale destinato al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

4.L'esame dei rendiconti, ove previsti, ed il nulla-osta all'erogazione dei contributi sarà effettuato da un Ufficio dell'Assessorato competente.

5. L'Ufficio Ragioneria non potrà emettere mandati di pagamento per contributi in mancanza di specifico nulla-osta del predetto Ufficio.

Titolo 3: Interventi a sostegno delle attività.

Art.11

1.Il sostegno dell'Amministrazione Comunale ad attività ritenute rispondenti alle proprie finalità può avvenire nelle seguenti forme:

a) - Abbattimento del canone di locazione o di uso di beni di proprietà comunale locati o concessi ai soggetti di cui al precedente art.3;

b) - Erogazione di somme di denaro a sostegno, promozione e sviluppo dell'attività dei soggetti sopra citati.

Art.12

1. La Giunta Comunale, previa documentata e motivata richiesta dei soggetti di cui all'art.3 del presente Regolamento, può concedere in locazione ai medesimi beni del patrimonio comunale disponibile o concedere in uso beni del patrimonio indisponibile (una volta accertata la loro mancata diversa utilizzazione per i fini istituzionali perseguiti direttamente dal Comune).

2. Il canone di locazione o di uso - commisurato al valore di mercato - può essere ridotto fino al 75% di quest'ultimo. Per ottenere tali benefici i soggetti interessati devono presentare al Comune motivata e documentata istanza, corredata dallo Statuto approvato da almeno sei mesi e dai bilanci degli ultimi due anni, dall'elenco degli associati e dalla indicazione dettagliata delle attività svolte e che si prevedono di svolgere.

3. A pena di decadenza dalla locazione o dall'uso la suddetta documentazione deve essere presentata al Comune ogni due anni.

4. Alle condizioni e nel rispetto delle modalità indicate ai commi precedenti, la Giunta Comunale può concedere ai soggetti di cui all'art.3 del presente Regolamento un abbattimento del canone fino al 90% del valore di mercato, purchè tali soggetti svolgano per Statuto una delle seguenti attività in forma prevalente:

- assistenza agli anziani, agli handicappati, ai tossicodipendenti ed ai minori;
- iniziative di carattere operativo a tutela dell'ambiente, con particolare attenzione per quelle rilevanti ai fini della protezione civile;
- cultura, educazione e formazione, nelle materie in cui il Comune non organizza direttamente servizi analoghi.

5. Le Associazioni che, nella vigenza del precedente Regolamento, hanno stipulato contratti con abbattimenti non superiori al 75%, ma che svolgono, per Statuto approvato da almeno sei mesi, le attività di cui al precedente comma 4 possono richiedere al Comune l'ulteriore abbattimento.

6. Tale ulteriore abbattimento, se concesso, avrà decorrenza dalla data di fissazione del canone aggiornato.

7. La presente normativa non riguarda gli impianti sportivi, anche scolastici, che sono regolati da leggi apposite;

Art.13

1. La Giunta Comunale può contribuire al sostegno, promozione e sviluppo dell'attività dei soggetti indicati all'art.3 del presente Regolamento mediante l'erogazione di somme di denaro.

Al fine di accedere a tali contributi i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza ampiamente motivata e documentata.

2. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Statuto approvato in data non inferiore ai sei mesi precedenti la richiesta, da cui risulti che il soggetto non persegue scopo di lucro;
- Elenco degli Associati;
- Bilancio degli ultimi due esercizi;
- Rendiconto degli eventuali contributi ricevuti dal Comune nell'esercizio precedente o dichiarazione di non aver ricevuto alcun contributo da parte del Comune;
- Dichiarazione di non appartenere ad articolazioni politico-amministrative di nessun partito;
- Descrizione analitica dell'attività svolta nell'anno precedente e relativo rendiconto;
- Programma dettagliato dell'attività che si prevede di svolgere nell'anno di riferimento;

- Dichiarazione dei finanziamenti che il soggetto prevede di incamerare nell'esercizio finanziario di riferimento.

3. Al termine dell'anno solare in cui il contributo è stato concesso i soggetti beneficiari dovranno presentare all'Assessorato competente una relazione dettagliata e documentata circa l'attività svolta ed i finanziamenti ricevuti a vario titolo, come previsto anche dall'art.10, comma 1, per le manifestazioni.

Art.14

1. L'A.C. può intervenire nell'ambito di attività a carattere straordinario, motivate da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità locale o che costituiscono testimonianza di solidarietà verso popolazioni italiane o straniere colpite da gravi eventi o calamità naturali.

2. I contributi economici erogati a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati dovranno essere rivolti a sostenere specifiche iniziative di aiuto solidarietà e promozione, rispetto alle quali la partecipazione dell' Amministrazione Comunale esprime valori civili, morali, culturali e sociali propri della Comunità da essa stessa rappresentata.

3. Per i Comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente articolo non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima della domanda di contributo.

Capo III Concessione di esoneri dal pagamento delle tariffe di refezione scolastica e di trasporto scolastico.

Art.15

1. In relazione a quanto stabilito dall'art.7, comma 2 e 3, della L.C.. n. 53/81 "Interventi per il diritto allo studio" l'Amministrazione concederà l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa di refezione scolastica e della tariffa relativa al trasporto scolastico agli studenti delle scuole materne e dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che versino in condizione di particolare disagio economico.

Art. 16

1. Per ottenere l'esonero parziale o totale è necessario che i genitori degli alunni interessati presentino domanda entro il 31 Luglio di ogni anno per il successivo anno scolastico, e comunque consensualmente alla iscrizione a scuola, qualora questa avvenga in periodo diverso da quello stabilito.

2. Le domande dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori ed essere corredate da idonee dichiarazioni relative alle generalità del richiedente ed alla composizione del nucleo familiare.

3. Alla domanda dovrà essere allegata copia del modello 101 e/o 740 e dei relativi versamenti di tutti i componenti del nucleo familiare, relativi ai redditi percepiti nell'anno precedente.

4. Eventuali situazioni che possano aver dato luogo, per l'anno in corso al momento di presentazione della domanda, al mutamento della capacità contributiva del nucleo familiare, in difformità a quanto rilevabile dai mod. 101 e/o 740, potranno essere documentate con idonee dichiarazioni rese con le modalità di cui alla Legge n.15/68.

Art.17

1. La Giunta Comunale, determinerà annualmente i limiti di reddito annuo pro-capite che danno luogo all'esonero totale e parziale (riduzione del 50%) dal pagamento delle tariffe di refezione e trasporto scolastico.

2. Per reddito annuo pro-capite si intende il reddito complessivo del nucleo familiare, suddiviso per il numero dei componenti, quali risultano dallo stato di famiglia. Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro autonomo, tali redditi verranno calcolati con un incremento del 20% rispetto a quello desumibile dal mod.740.

3. Ai fini del calcolo si considera il reddito complessivo lordo al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (modifica introdotta con d. C.C. n.53 del 23.4.93).

Art.18

1. Sulla base di quanto stabilito ai sensi del precedente art.14, la Giunta Comunale provvederà con propria deliberazione, prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla concessione degli esoneri agli aventi diritto.

2. La Giunta potrà altresì tener conto, ai fini della concessione dell'esonero, delle situazioni di cui all'art.13, comma 3 (si indicano a titolo meramente esemplificativo situazioni quali: cessazione di rapporti di lavoro e conseguente stato di disoccupazione di taluno dei componenti il nucleo familiare che abbia invece concorso alla formazione del reddito nel precedente anno, sopravvenuta separazione dei coniugi, morte di taluno dei componenti il nucleo familiare percettore dei redditi indicati nel 101 o 740) , riservandosi tuttavia la facoltà di verificare entro il 31 Dicembre la persistenza di tali situazioni e di revocare conseguentemente la concessione dell'esonero.

3. In caso di situazioni di particolare disagio economico-sociale segnalate dal competente servizio sociale della USL è facoltà della Giunta concedere l'esonero totale o parziale indipendentemente dall'accertamento sul reddito del nucleo familiare medesimo.

Art.19

1. Alla pubblicizzazione del presente regolamento si provvederà, oltre che mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, mediante affissione nelle segreterie delle scuole e negli Uffici Comunali incaricati della ricezione delle domande relative ai servizi di mensa e trasporto.

